

Pubblicato il 26/02/2024

N. 00698/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01358/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2020, proposto da Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Viganò', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Oliveri, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Sindaco di Oliveri del 25 giugno 2020, n. 31, nella parte in cui istituisce il divieto di sosta agli autocaravan nelle vie cittadine e nelle aree pubbliche dell'intero territorio comunale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-*bis* c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 febbraio 2024 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come

specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – L'Associazione nazionale coordinamento camperisti, che opera dal 1985, rappresenta gli utenti in autocaravan.

Tra i suoi scopi vi è quello di *“tutelare il diritto di tutti gli utenti in autocaravan a circolare sull'intero territorio nazionale facendo valere il rispetto del Codice della Strada, del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, dei decreti e delle direttive ministeriali, in particolare attraverso azioni di contrasto e d'impugnazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione adottati dagli enti proprietari delle strade di tutto il territorio nazionale che abbiano l'effetto d'impedire o limitare la circolazione delle autocaravan”*, oltre che lo scopo di *“promuovere le iniziative volte alla concreta applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta delle autocaravan”*.

2. – D'innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, con ricorso ritualmente notificato, essa ha impugnato l'ordinanza del Sindaco di Olivieri del 25 giugno 2020, n. 31, con cui è stato imposto il divieto di sosta ad autocaravan nelle aree pubbliche dell'intero territorio comunale.

A sostegno del gravame, sono stati dedotti plurimi vizi di illegittimità.

I. *Violazione dell'art. 185, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.*

L'ordinanza impugnata non terrebbe conto della distinzione tra sosta e campeggio, stabilita dall'articolo testé evocato, impedendo la sosta per motivi che nulla hanno a che vedere con la circolazione stradale, essendo invece relativi al campeggio, mentre la sosta, anche delle auto-caravan, che appartengono alla stessa categoria M1 delle autovetture (art. 47, comma 2, lett. *b*), del codice della strada), non necessita né di apposite strutture né di

impianti.

II. *Violazione dell'art. 7, d.lgs. n. 285 del 1992.*

Rilevato che l'art. 7, comma 1, lett. *b*), del codice della strada, consente all'ente proprietario di “*limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti...*”, nel caso *de quo*, non solo la mera sosta non pregiudicherebbe le esigenze di prevenzione tutelate dalla disposizione in esame, ma, inoltre, il divieto non sarebbe imposto ad una categoria di utenti, bensì a un singolo tipo di veicolo, il tutto in assenza di qualsivoglia riferimento, in seno al provvedimento impugnato, alle direttive in materia.

III. *Violazione dell'art. 54, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*

Nel caso in esame, non sussisterebbero i presupposti per l'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente ed il provvedimento gravato, oltre ad essere privo di un termine di efficacia, non sarebbe congruamente motivato.

Inoltre, il Comune non avrebbe tenuto conto dei rimedi ordinari di cui al codice della strada.

IV. *Violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 285 del 1992 e 120, d.R.R. 16 dicembre 1992, n. 495.*

La normativa suindicata prevede che il segnale di divieto di sosta possa essere corredato esclusivamente da pannelli integrativi che indicano giorni, ore o eccezioni e non anche la categoria nei cui confronti vige il divieto, posto che comunque, il cartellino integrativo del divieto in parola può riguardare la “categoria” di veicoli e non anche il singolo tipo.

Inoltre, la dicitura “divieto di campeggio” inserita nel segnale sarebbe estranea sia al codice della strada sia al relativo regolamento.

V. *Difetto di istruttoria.*

Il provvedimento impugnato risulterebbe privo di adeguato apparato motivazionale, atteso che non si comprenderebbe in base a quale attività istruttoria la mera sosta delle autocarovan arrecherebbe presunti pericoli per la salute pubblica, per l'igiene, per il paesaggio, per l'ambiente oltre alla turbativa al decorso e all'igiene urbana.

VI. Eccesso di potere: utilizzo di norme per fini diversi da quelli tipici e inosservanza di direttive ministeriali.

Sotto un primo profilo, l'Ente comunale avrebbe fatto un uso distorto del potere poiché, attraverso le limitazioni alla sosta delle auto-caravan, intenderebbe perseguire un risultato estraneo alla circolazione stradale, ossia inibire il fenomeno del campeggio.

Sotto altro profilo, l'ordinanza impugnata si porrebbe anche in contrasto con le direttive ministeriali (direttiva del Ministro dei lavori pubblici n. 6688 del 24 ottobre 2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione; direttive del Ministero dei trasporti prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 sulla corretta applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle auto-caravan; direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 381/2011 aventi per oggetto la predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione), cui gli enti proprietari delle strade sono sottoposti per espressa previsione dell'art. 5 comma 1, dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, del codice della strada.

VII. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

I divieti di transito e di sosta alle auto-caravan appaiono sproporzionati e irragionevoli, in quanto inidonei, non necessari e inadeguati.

3. – Il Comune di Olivieri, sebbene regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

4. – Il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all'udienza

straordinaria del 19 febbraio 2024.

5. – Preliminarmente, il Tribunale osserva che non vi è contestazione sulla legittimazione ad agire dell'Associazione ricorrente, peraltro in più occasioni riconosciuta dalla giurisprudenza (TAR Valle d'Aosta, 14 febbraio 2022, n. 12, T.R.G.A. Trento, 4 marzo 2022, n. 52; Id. 26 ottobre 2021, n. 171; id., 27 ottobre 2020, n. 179).

6. – I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente anche alla luce della giurisprudenza formatasi su contenziosi analoghi (T.R.G.A. Trento, 4 marzo 2022, n. 52; id., 27 ottobre 2020, n. 179) sono fondati.

L'impugnata ordinanza non tiene conto della distinzione tra la sosta (sia delle auto-caravan, sia di qualsiasi altro veicolo), che non necessita di impianti né di attrezzature, ed il campeggio, che non attiene alla circolazione stradale e necessita di apposite aree dedicate e attrezzate, né dell'equiparazione delle auto-caravan agli altri autoveicoli, sancita dall'art. 185, comma 1, del codice della strada.

La disposizione dell'art. 54 del codice della strada, dal canto suo, non consente di distinguere le auto-caravan dalle altre categorie di autoveicoli. In particolare, è ben vero che dell'art. 54, comma 1, del codice della strada - nel definire gli autoveicoli come *"veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli"* - opera una distinzione tra, le autovetture, definite *"veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente"*, gli autobus, definiti *"veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente"* e le autocaravan, definite *"veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente"*. Tuttavia è altrettanto vero che le autocaravan ai sensi dell'art. 185 del codice della strada sono autoveicoli che - pur tenuto delle loro peculiari caratteristiche - *"ai fini della circolazione stradale in genere ed*

agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli" (comma 1), con l'ulteriore conseguenza che la sosta delle autocaravan, "dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo" (comma 2), fermo restando che, in caso di sosta a pagamento, alle autocaravan si applicano "tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona" (comma 3) e fermo restando il divieto di "scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario" (commi 4 e 5). Dunque, con riferimento alla disciplina della sosta delle auto-caravan, una corretta interpretazione delle disposizioni dell'art. 185 induce a ritenere che è ivi prevista l'applicazione di tariffe maggiorate in caso di sosta a pagamento e che non sono consentiti scarichi di alcun genere, mentre non sono previste limitazioni della durata temporale della sosta.

In definitiva, il Sindaco di Olivieri, promiscuamente accomunando il divieto di sosta con il divieto di campeggio abusivo, ha violato l'art. 185 del codice della strada, che disciplina in maniera differente la sosta ed il campeggio delle auto-caravan.

7. – Anche il terzo motivo di ricorso è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 il potere in capo al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti sussiste in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

Si tratta, dunque, di provvedimenti *extra ordinem*, finalizzati a fronteggiare situazioni di emergenza per le quali non siano sufficienti gli ordinari mezzi amministrativi, sicché la loro giustificazione risiede nell'imprevedibilità della situazione e nella necessità della loro conseguente adozione (ex multis, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 23 marzo 2017, n. 642).

La giurisprudenza ha inoltre evidenziato che *“il limite temporale di tali provvedimenti deve essere adeguato al rischio da fronteggiare, nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per fronteggiarlo attraverso gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, e non in attesa che venga risolto il problema generale da cui il rischio è scaturito, in tempi del tutto incerti”* (ex multis, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 20 maggio 2014, n. 942; T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, 17 novembre 2021, n. 2033).

Ciò premesso, l'impugnata ordinanza assume a proprio presupposto la constatazione che le aree pubbliche del Comune resistente si prestano ad essere individuate come zone improprie per la sosta di camper, *“a causa dell'impossibilità di disporre di servizi essenziali quali l'acqua, l'impossibilità di conferire i rifiuti urbani al servizio pubblico, per l'impossibilità di smaltire i residui delle evacuazioni fisiologiche, per l'impossibilità di allontanare i reflui fognari, per la presenza di animali o insetti portatori di malattie, etc., con conseguenze e pericoli igienico sanitari non solo per chi sosta impropriamente, ma anche per i cittadini che risiedono o transitano nelle vicinanze...”*

Tuttavia, per un verso, non è documentata una situazione di effettivo pericolo di danno grave e imminente, che sia stata accertata a seguito di approfondita istruttoria, e, sotto altro profilo, l'ordinanza adottata dal Comune resistente ha efficacia indeterminata nel tempo, alla stregua di un provvedimento disciplinante la sosta o la circolazione ai sensi del codice della strada.

8. – Il ricorso va quindi accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi non esaminati.

Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza del Sindaco di Oliveri del 25 giugno 2020, n. 31, nella parte in cui istituisce il divieto di sosta agli autocaravan nelle vie cittadine e nelle aree pubbliche dell'intero territorio comunale.

Condanna il Comune di Oliveri, in persona del Sindaco in carica, alla rifusione, in favore dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 1.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Tallaro, Presidente, Estensore

Paolo Nasini, Primo Referendario

Arturo Levato, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Tallaro

IL SEGRETARIO